



# COMUNE DI MASSALENGO

## Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 58 del 26-09-2017

Classificazione: Categoria 2      Classe 8      Fascicolo 1      – N.ro Registro Pubblicazione \_\_\_\_\_

**Oggetto :** **AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.  
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI  
DEL D. LGS. 175/2016**

L'anno Duemiladiciassette addi Ventisei del mese di Settembre alle ore 11,00 nella Residenza Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Francesco Paolo Ramunni, nominato con decreto del Prefetto di Lodi n.11016/2017/Area II del 02/05/2017, successivamente nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, assistito dal Segretario Comunale Dott. Gabriele Maggiori, con i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la delibera di cui all'oggetto.

**OGGETTO : AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DEL D. LGS. 175/2016**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 Settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 1. 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione in conformità al modello standard approvato con deliberazione della Corte dei Conti, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con procedura che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-

quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto le seguenti società – così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 23/09/2016:

1. **SAL Società Acqua Lodigiana S.r.l.**
2. **E.A.L. Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A.**
3. **ASTEM S.p.A.**
4. **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA**
5. **CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI LODI – Azienda Speciale;**

**CONSIDERATO** che L'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano e la Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi, in quanto tali organismi non essendo società di capitali non sono riconducibili all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di G.C. n. 31 del 24/03/2015 e con delibera C.C. n. 44 del 30/04/2017 di presa d'atto del provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. del Piano di Razionalizzazione di cui sopra;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione in conformità al modello standard approvato con deliberazione della Corte dei Conti, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

**RILEVATO** che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano.

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**DATO ATTO** del parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 Settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al modello standard approvato con deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 Luglio 2017;
- 3) di approvare, secondo le motivazioni, le modalità e la tempistica rappresentata nel predetto allegato A:
  - la dismissione delle partecipazioni nelle società E.A.L. Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A. e ASTEM S.p.A. mediante esercizio del diritto di recesso;
  - il mantenimento delle altre società presenti al 23/9/2016;
- 4) di incaricare i competenti uffici comunali e le società in oggetto all'attuazione delle relative procedure amministrative e gestionali;
- 5) di dare attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro un anno dall'adozione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
- 6) di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 7) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- 8) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 9) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

XXXXXX

**Allegato alla deliberazione del Commissario N. 58 del 26.09.2017**

**Ai sensi dell'art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012**

**IL SOTTOSCRITTO**

Vista la deliberazione in oggetto

**ESPRIME**

il seguente parere

**Per la regolarità amministrativa**

Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Giovanni Maffezzoni

**Ai sensi dell'art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012**

**IL SOTTOSCRITTO**

Vista la deliberazione in oggetto

**ESPRIME**

il seguente parere

**Per la regolarità contabile**

Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL COMMISSARIO

F.to Dott. Francesco Paolo Ramunni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gabriele Maggiori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gabriele Maggiori

Massalengo li, 12.10.2017